



LOBOSCO  
ANNA  
01.10.2021  
10:51:08 UTC




EMILIANO  
MICHELE  
01.10.2021  
11:09:16  
UTC



*Regione Puglia*  
*Segreteria Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **198** del 27/09/2021

**Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi art. 73 c.ma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 1056/14/CA/GR Liquidazione risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi, nonché spese del doppio grado di giudizio, giusta sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3965/2021, pubblicata il 21.05.2021, resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G.. A.A./GAL C. B. e Regione Puglia.**



# REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI  
PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

---

## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

---

Codice CIFRA: AGR/SDL/2021/00012

**OGGETTO:** Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 1056/14/CA/GR - Liquidazione risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi, nonché spese del doppio grado di giudizio, giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3965/2021, pubblicata il 21.05.2021, resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G.. A.A. / GAL C. B. e Regione Puglia.

*Codice Cifra: AGR/SDL/2021/00012*

*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 1056/14/CA/GR - Liquidazione risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi, nonché spese del doppio grado di giudizio, giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3965/2021, pubblicata il 21.05.2021, resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G.. A.A. / GAL C. B. e Regione Puglia*

## RELAZIONE

SDL/AGR/2021/00012

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3965 del 21.05.2021, nel giudizio promosso dalla Ditta A.A. contro il GAL C. B. e la Regione Puglia ed iscritto al n. 2346/2017 R.G..

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio Regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. III, la Ditta A.A. ha chiesto la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sez. I), n. 1277/2016 che respingeva il ricorso promosso dalla Ditta in parola, relativo alla domanda di contributo

2

*Codice Cifra: AGR/SDL/2021/00012*

*Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. - Cont. n. 1056/14/CA/GR - Liquidazione risarcimento danni oltre rivalutazione ed interessi, nonché spese del doppio grado di giudizio, giusta sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3965/2021, pubblicata il 21.05.2021, resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G.. A.A. / GAL C. B. e Regione Puglia*

pubblico presentata ai sensi della Misura 323 Azione 1 del PSR Puglia 2007/2013 – Fondo FEASR Asse III, ritenendo che, sebbene non fossero state rispettate dal GAL C. B. le stringenti scadenze fissate dal bando per lo svolgimento dei vari adempimenti infraprocedimentali, risultava insussistente l'elemento soggettivo della colpa, necessari ex art. 2 bis, comma 1, L. 241/1990 per accedere al risarcimento del danno da ritardo.

A seguito di detta pronuncia la Ditta A.A. proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato sostenendo che *oltre agli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, neppure messi in dubbio dalla sentenza di primo grado, anche l'elemento soggettivo sarebbe documentalmente provato dagli atti del procedimento.*

Sosteneva, infatti, la Ditta appellante che dagli atti emergerebbe evidenza di come il GAL abbia agito in modo gravemente negligente rispetto alle scadenze procedurali stabilite dal Bando, oltre che nella piena consapevolezza di aver colpevolmente oltrepassato il termine ultimo del 28.02.2014 stabilito dall'Autorità di Gestione, tanto da sollecitare a quest'ultima una deroga *"ai fini di evitare contenziosi da parte delle ditte interessate"*.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez.III) accoglieva l'appello condannando il GAL C. B. S.c.m.a.r.l. e l'Autorità di Gestione della Regione Puglia, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della parte appellante nella misura di € 49.500,00 pari alla somma del finanziamento ritenuto erogabile e non liquidato a causa del detto ritardo oltre rivalutazione e interessi di legge, nonché alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Con nota prot. AOO\_024-5551 del 01.06.2021 l'Avvocatura regionale ha trasmesso all'Autorità di Gestione, per gli adempimenti di competenza, la Sentenza n. 3965/2021 unitamente alla nota del legale dell'appellante datata 27.05.2021 contenente la specifica degli importi da liquidare, per un importo complessivo di € 61.596,91 di cui:

- € 49.500,00 per sorte capitale,
- € 3.176,31 per rivalutazione ed interessi (€ 1.493,31 interessi ed € 1.683,00 rivalutazione),
- € 5.000,00 spese doppio grado di giudizio,
- € 750,00 per spese generali (15% su onorari)
- € 230,00 per cassa avvocati (4%)
- € 1.315,60 per IVA (22% su imponibile)
- € 1.625,00 per contributi unificati.

In data 10.06.2021, perveniva ulteriore nota da parte del legale officiato della difesa della Ditta A.A., indirizzata anche al GAL C. B. S.c.m.a.r.l. ed acquisita al protocollo dell'Autorità di Gestione AOO\_001-695 del 10.06.2021 con cui lo stesso intimava l'attivazione di un ricorso

in ottemperanza qualora non avesse ricevuto rassicurazioni in merito all'adempimento della Sentenza in parola.

Con successiva Pec del 07.07.2021 il legale officiato della difesa della Ditta A.A. nel giudizio *de quo*, ha prodotto copia dei contributi unificati versati per entrambi i gradi di giudizio pari ad € 1.625,00 già ricompresi nella suddetta nota specifica.

Stante l'inerzia del GAL C. B., al fine di evitare ulteriori aggravii di spese che deriverebbero all'Amministrazione con l'attivazione di un ricorso in ottemperanza, occorre dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, procedendo con la liquidazione della predetta somma in favore della Ditta A.A.. Di conseguenza, si procederà ad attivare azione di rivalsa nei confronti del predetto GAL nelle opportune sedi di giustizia.

Il Responsabile di raccordo  
Dott. Cosimo Sallustio

SALLUSTIO  
COSIMO  
ROBERTO  
22.07.2021  
08:54:08  
UTC

Il Dirigente della Sezione  
Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca  
Dott.ssa Rosa FIORE

Firma digitalmente da:  
ROSA FIORE  
Regione Puglia  
Firma il: 26-07-2021 13:27:43  
Serial certificato: 053019  
Valido dal 18-01-2021 al 18-01-2024

Il Direttore del Dipartimento  
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale  
Prof. Gianluca NARDONE

NARDONE  
GIANLUCA  
26.07.2021  
11:54:47  
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari,  
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste  
Dott. Donato Pentassuglia

PENTASSUGLIA  
DONATO  
27.07.2021  
11:11:57 UTC

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2021, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i..  
Sentenza del Consiglio di Stato, Sez.III, n. 3965/2021 resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G.

**Art. 1**  
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.)

1. Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez.III, n. 3965/2021 resa sul ricorso n. 2346/2017 R.G., azionato dalla Ditta A.A. contro il GAL C.B. e la Regione Puglia, per la liquidazione della sorte capitale oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio ammontanti complessivamente ad 61.596,90= a favore della Ditta A.A. è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i..

**Art. 2**  
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 dovuta a titolo di spese procedurali si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Cap. U0001318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 – Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" per un importo di € 49.500,00= previa variazione in diminuzione della Missione 20 - Programma 03 – Titolo 1 – Capitolo 1110090 "Fondo per la riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1318

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" € 1.493,31=

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione" € 1.683,00=

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" € 8.920,60=